A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese Viale Trieste, 93 Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

nº 229/65 del 18 011, 2022

Oggetto: Assegnazione di parte dell'unità fondiaria n. 224 sita nel fondo "Donna Rosa" in agro di Strongoli (KR), in favore del sig. Castiglione Tommaso, a norma degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Fondiario.

Premesso che:

- con L.R. n. 66\2012 viene istituita l'ARSAC;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2020 il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
- con Provvedimento n. 5/DG del 22/12/2021, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente del Settore Amministrativo;
- con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio ARSSA;
- con deliberazione n. 149/DG del 28/12/2021 il Direttore Generale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2022 e con deliberazione n. 1/DG del 10/01/2022 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda;
- con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;
- che l'unità fondiaria n. 224 di Strongoli con l'art. 1, comma 1, lettera c, punto 1 della L.R. n. 5/2016 è rientrata nella disponibilità dell'Ente.

Ritenuto:

- che con istanza del 15/04/2021, il sig. Castiglione Tommaso, nato a Cariati (CS) il 01/04/1987 e residente a Strongoli (KR), ha chiesto l'acquisto della particella n. 173/parte, del foglio n. 50 di Strongoli (KR);
- che con nota n. 3314 del 13\10\2022 l'Ufficio Fondiario di Crotone ha espresso parere favorevole all'attribuzione del suddetto terreno, oggi in catasto al foglio n. 50, particella n. 749 (ex 173), facente parte dell'unità fondiaria n. 224 di Strongoli (KR), estesa ha 0.96.97, in favore del sig. Castiglione Tommaso;
- che in data 10\10\2022 il sig. Castiglione Tommaso ha dichiarato di essere in possesso del suddetto terreno da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto e precisamente dall'anno 2005;
- che il comune di Strongoli ha certificato in data 02\09\2022 che, nel vigente strumento urbanistico comunale, la particella n. 749, del foglio n. 50, ricadono in "Area di primaria importanza per la funzione agricola E1";
- che in data 24/08/2022 (prot. n. 9594) il comune di Strongoli Comando di Polizia Municipale, ha attestato che il sig. Castiglione Tommaso detiene e coltiva il terreno sito nel comune di Strongoli al foglio n. 50, particella n. 749;
- che in data 10\10\2022 il suddetto richiedente ha dichiarato di non essere proprietario né enfiteuta di altri fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata prevista dalla norma di interpretazione autentica di cui alla L.R. 7/2001;
- che in data 10\10\2022 il sig. Castiglione Tommaso ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titulo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5\2016, di modifica della L.R. n. 10\2000;
- che in data 10\10\2022 il sig. Castiglione Tommaso ha dichiarato:
- "1) di non avere diritto e, comunque, di rinunziare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.
- 2) di obbligarsi a tenere indenne codesto Ente da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette migliorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo direttamente al soddisfacimento di detti terzi restando impegnato a fare tutto quanto necessario onde evitare che codesto Ente sia richiesto del pagamento.";
- che in data $10\10\2022$ il sig. Castiglione Tommaso, ha accettato il prezzo di vendita, comunicato con nota n. 3023 del 27/09/2022, ammontante ad $\in 8.727,00$ ed approvato dalla Commissione di Valutazione con verbale del 22/09/2022, chiedendo di rateizzare la suddetta somma in quindici annualità.

Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa espresso dal Coordinatore Fondiario;

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario; Acquisito il parere di legittimità espresso da Dirigente del Settore Amministrativo.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- di vendere con atto notarile al sig. Castiglione Tommaso, nato a Cariati (CS) il 01/04/1987 e residente a Strongoli (KR), parte dell'unità fondiaria n. 224, sita nel fondo "Donna Rosa" in agro di Strongoli (KR), in catasto al foglio n. 50, particella n. 749, estesa ha 0.96.97, al prezzo di € 8.727,00 (euro Ottomilasettecentoventisette\00), valore attribuito in data 05/09/2022 ed approvato con verbale della Commissione di Valutazione del 22/09/2022, sulla base dei valori di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lettera b, punto 2 della L.R. 5/2016;
- di recuperare l'importo di € 8.727,00, (oltre spese di istruttoria tecnica, legale ed amministrativa e indennizzo risarcitorio) in 15 (quindici) annualità costanti e posticipate, al tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione Europea in vigore al momento della stipula dell'atto di compravendita, così come stabilito dalla L.R. n. 18 del 30\10\2003;
- di richiedere al sig. Castiglione Tommaso, al fine di garantire l'esatto, puntuale ed integrale pagamento delle rate di ammortamento, degli interessi di mora e di tutti gli accessori, l'iscrizione di ipoteca sull'immobile oggetto di vendita, in favore dell'Ente, per la somma di € 13.090,50;
- di trasmettere n. 2 copie in originale del presente provvedimento al Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio ARSSA per gli adempimenti di competenza:
- di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARSAC.

Il Coordinatore Fondiario

(Dr. Tulio Ciacco)

Il Dirigente del Settore Amministrativo


(Dr. Antonio Leuzzi)

Il Direttore

Maiolo)

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.	
•	
	Ufficio Bilancio
	Ufficio Bilancio (Dr. Salvatore Pace)
	\

Il responsabile dell'Ufficio Bilancio, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime



L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC in data 18 011, 2022 sino al 1 NOV, 2022*